

FORNITTO

ESSE

Numero 1 - Novembre 1983

Notiziario del Sindacato Provinciale Forense di Bergamo

## **DIRITTO E ROVESCIO**

**Notiziario del Sindacato  
Provinciale Forense  
di Bergamo**

**Direttore Responsabile:**  
SANDRO A. BALDASSARRE

**Comitato di Redazione:**  
PIER ENZO BARUFFI  
CARLO DOLCI  
GUIDO MAZZOLENI

Autorizzazione Tribunale di Bergamo  
n. 38 del 15 ottobre 1983

Stampa:

Tipolitografia Grafital - 24020 Torre Boldone (Bg)  
Via Borghetto, 11 - Telefono (035) 340.460

## **S O M M A R I O**

- 4 - RI...PRESENTAZIONE  
di Pierantonio Mazzariol
- 5 - MAGISTRATI E AVVOCATI  
di Carlo Dolci
- 6 - DIRITTO DI DIFESA:  
INSOPPRIMIBILE ESIGENZA  
dell'Unione Nazionale delle Curie
- 7 - NON ESSERE INVIDIOSO  
dal Notiziario Forense di Firenze
- 8 - PAJARDI: «IMMENSO E POCO  
CONTROLLATO IL POTERE DEI PUBBLICI  
MINISTERI»
- 10 - INADEGUATO AGGIORNAMENTO DELLE  
NOSTRE TARIFFE PROFESSIONALI  
dal Notiziario del Sindacato di Milano
- 12 - P.A.L.  
di Guido Mazzoleni
- 13 - PERMESSO AVVOCATO...  
E' IL COMPUTER  
di Giorgio Talpo
- 14 - NON OLET  
di Eugenio Ginoulhiac
- 15 - SANT'IVO  
di Pieralberto Biressi
- 16 - UN'INTERESSANTE SENTENZA  
di Pier Enzo Baruffi

## RI...PRESENTAZIONE

di **Pierantonio  
Mazzariol**

Cari Colleghi,  
dopo un lungo silenzio durato all'incirca due anni, si ripresenta a voi il nostro giornalino «Diritto e Rovescio», che tanti consensi aveva ottenuto alla sua prima presentazione.

Sinceramente, contrariamente alle aspettative del Consiglio Direttivo e della Commissione istituita per la redazione della pubblicazione, i consensi sono stati tanti, ma le attese sono state deluse in quanto è venuto meno un vostro massiccio riscontro di collaborazione.

A distanza di due anni, grazie soprattutto alla dedizione degli attuali componenti della Commissione di redazione, siamo in grado di proporvi questo nuovo notiziario, che, come per quello passato, confidiamo possa trovare il vostro completo plauso.

I redattori sperano che questo numero possa essere di incentivazione ad una vostra futura collaborazione per poter proseguire nella nostra iniziativa con una maggiore frequenza.

Penso che la pubblicazione sia di utilità, non solo per la nostra attività, ma anche per rinvigorire i contatti professionali ed umani.

Infatti il notiziario è, sostanzialmente, di carattere professionale, ma dovrebbe essere soprattutto un mezzo per uno scambio di notizie che ci possono interessare, anche al di fuori della "grigia professione", e che possano comportare una piacevole, utile e distensiva lettura.

Ritengo, quindi, che il nostro sforzo vi sia gradito e confido nel vostro benevolo accoglimento.

**Il Presidente**

## MAGISTRATI E AVVOCATI

di Carlo Dolci

Dopo l'affettuosa esortazione del presidente colgo l'occasione di essere entrato a far parte della redazione di «Diritto e Rovescio» per ribadire che il giornale è al servizio di tutti gli iscritti. Soltanto la collaborazione attiva dei Colleghi lo farà vivo ed interessante.

Questo numero è più che altro una prova, un numero zero della nuova redazione. Esce per rispettare una scadenza che ci siamo imposti, ma non realizza ancora l'obiettivo che ci prefiggiamo. Verranno anche le notizie, soprattutto di carattere locale.

Manca inoltre la linfa vitale della polemica e del dibattito. Tutti i lettori, i colleghi non iscritti al sindacato e gli altri cosiddetti "operatori del diritto", magistrati e cancellieri, sappiano che queste pagine sono aperte al confronto.

A titolo personale vorrei soltanto accennare ad un problema grave e delicato che particolarmente in questo momento interessa tutti gli avvocati: il rapporto fra magistrato e difensore.

Come è mio costume (non me ne abbiano i colleghi) parto da casa nostra.

Siamo sicuri di essere sempre stati corretti nel

nostro comportamento verso la magistratura in generale ed i giudici in particolare?

Non abbiamo qualche volta abusato in familiarità o, all'opposto, in equivoco ossequio? Non abbiamo tenuto atteggiamenti ingiustificatamente remissivi con chi ci trattava "a pesci in faccia" od inutilmente aggressivi verso chi stava adempiendo al proprio dovere ed aveva opinioni diverse dalle nostre? Siamo sempre stati gli avvocati delle buone cause o, qualche volta, per interesse o per superficialità abbiamo posto in essere comportamenti scorretti?

Si potrebbe continuare, ma è inutile insistere: chi vuole intendere, intenda. Né si creda che quanto scrivo sia frutto di piaggeria verso i giudici. Chi mi conosce sa che non ho mai risparmiato critiche, anche pesanti, alla magistratura in generale ed a qualche giudice in particolare.

D'altro canto che magistratura e giudici siano in crisi è riconosciuto da essi stessi e quindi non ci sarebbe che l'imbarazzo della scelta per segnalare comportamenti e provvedimenti a dir poco sconcertanti.

Intanto però qualcosa si può fare. Almeno sul pia-

no dei rapporti personali. Anche perché non si può pensare che esistano seri contraddittori all'auspicio di comportamenti reciprocamente improntati alla più serena cordialità. Non si creda che si tratti di questione secondaria. La cortesia nei rapporti personali è non solo utile, ma necessaria, perché da entrambe le parti si comprendano anche punti di vista o decisioni discutibili.

Il rapporto franco e cordiale, senza inutili spigolosità od umilianti sottomissioni, dovrebbe riuscire a rasserenare il clima dei rapporti giudice-avvocato.

Sul piano sostanziale è opportuno un richiamo sui poteri del Pubblico Ministero.

In altra parte del giornale ne parla il prof. Pajardi ed in un prossimo numero speriamo di riportare i pareri di magistrati delle Procure. Qui si vuole ricordare soltanto un principio generale; l'arresto non può essere usato a fini diversi da quelli previsti dalla legge. Per essere chiari: l'arresto non può essere usato come "mezzo di tortura" per estorcere confessioni. Altrimenti è inutile parlare di civiltà giuridica.

## DIRITTO DI DIFESA: INSOPPRIMIBILE ESIGENZA

*Riportiamo la ferma presa di posizione dell'Unione Nazionale delle Curie sui rapporti fra giudice e difensore.*

L'Unione Nazionale delle Curie, riunita in Roma il 23 luglio 1983, preso in esame il problema, sempre più drammatico, relativo ai rapporti fra giudice e difensore e preso atto delle numerose segnalazioni di casi di incomprendimento e di intolleranza della funzione difensiva, talvolta giunti fino alla incriminazione di avvocati nell'esercizio delle loro funzioni, osserva:

Il fenomeno, che trascende i pur rilevanti casi singoli, va esaminato e approfondito nell'ambito del processo storico-politico e legislativo di involuzione dello Stato di diritto, in atto dal 1974 sotto la spinta di straordinarie emergenze e in contrasto, particolarmente nel sistema penale, con la tendenza costituzionale e con i progetti di riforma dei codici.

Tale tendenza involutiva, peraltro, come già denunciato dal Consiglio nazionale forense, è entrata anche nel costume incontrando, da un lato, sentimenti di acquiescenza in una parte dell'opinione pubblica, emotivamente colpita dalle gravi manifestazioni

del terrorismo e della delinquenza organizzata, e così meno attenta alle indiscriminate, anche pesanti, lesioni dei diritti fondamentali come quello preminente della libertà; e favorendo, dall'altro lato e in presenza dei momenti di inadempienza e di crisi degli altri poteri, l'arretramento di una parte del potere giudiziario verso superate posizioni di tipo inquisitorio, nelle quali assumono importanza emblematica i casi sempre più frequenti di uso non meditato delle iniziative e della costrizione processuale, le interminabili e talvolta strumentali carcerazioni preventive, i casi di insofferenza e di chiusura verso il difensore, che rischia di essere visto non tanto come insostituibile e attiva presenza nel proprio ruolo istituzionale, quanto come imbarazzante se non anche sospetto intralcio nel riservato e autonomo itinerario del processo verso supposti quanto illusori traguardi di superiore giustizia.

Al cospetto del pericolo di diffusione di una simile mentalità e di un simile costume, spetta agli avvocati, consapevoli che ogni autentica civiltà giuridica si misura in base alla insopprimibile esigenza e alla pienezza del diritto di difesa, il compito di additare e di adempiere i do-

veri che il momento storico e le conseguenti contingenze loro assegnano. L'Unione Nazionale delle Curie, pertanto, mentre adempie il dovere di denunciare pubblicamente la situazione *riafferma* il risoluto impegno dell'avvocatura, nel suo non comprimibile ruolo garantistico, perché in ogni processo vengano salvaguardati i diritti dei cittadini ed in particolare siano riconosciuti i diritti, rispettata la funzione e consentito il pieno esercizio dei compiti della difesa. Il che, in un sistema che riconosce l'autonomia e l'indipendenza del pubblico ministero e il principio della obbligatorietà dell'azione penale, non può accadere che attraverso il correlativo ed effettivo riconoscimento della autonomia degli ordini forensi e dell'indipendenza dei singoli avvocati nella loro veste di protagonisti indispensabili dell'amministrazione della giustizia; *ricorda* che è dovere dell'avvocato nel momento in cui reclama maggiori adeguamenti ai principi costituzionali e migliore evoluzione del costume, adempiere i suoi compiti con severa correttezza deontologica e con impegno di sempre più rigorosa qualificazione professionale e che è altresì naturale impegno degli avvocati nel momento in cui

difendono con fermezza i valori essenziali e perenni che sono alla base dell'ordinamento giuridico, adoperarsi per razionalizzare i conflitti e cercare di risolverli attraverso le vie del leale e civile dibattito e dell'auspicabile concorde superamento verso la aperta visione dei principi qui propugnati; in questo spirito *esprime* l'esigenza che siano isolati e repressi i denunziati atteggiamenti di taluni magistrati, nella comune consapevolezza che non esiste giustizia senza rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e che lo stesso ordinamento non può sopravvivere alla mancanza di giustizia; *manda* al Presidente di denunciare agli organi istituzionalmente competenti i casi accertati di cui alla premessa; *invita* al dibattito sugli argomenti della presente mozione nell'ambito del primo tema del prossimo Congresso nazionale giuridico forense, concernente *l'impegno dell'avvocatura per la difesa dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del cittadino*; *delibera* di indire, per il prossimo autunno, una manifestazione a carattere nazionale destinata alla migliore informazione della pubblica opinione e dei pubblici poteri sui temi oggetto del presente documento.

## NON ESSERE INVIDIOSO

Dal Notiziario  
Forense di Firenze

Non essere invidioso, amico magistrato, molti tuoi colleghi non lo sono, ma tu sì. Tu manifesti la tua invidia in molti modi. Fai aperti commenti sull'ambiguità dell'avvocato che difende i più opposti interessi, opponendogli la tua (faziosa) scelta di campo; tagli impietosamente le notule e liquidi cifre irrisorie, ignorando che così, magari, sacrifichi non l'avvocato ma il povero cittadino che vince la causa e perde la lite, ironizzi sulle fortune degli avvocati e sulle loro larghe disponibilità di denaro a ciò contrapponendo la modestia del tuo stipendio; manifesti fastidio per la nostra ingombrante presenza e talvolta parli di "riciclaggio" dell'avvocato; e così via.

Sul piano umano ti comprendiamo, amico magistrato. Hai la stessa nostra laurea, hai affrontato un concorso e non un semplice esame, sei, magari, più preparato di molti di noi; e con risultati economici talvolta più modesti. Noi ti comprendiamo, ma ti invitiamo a voler, per un attimo, entrare nei nostri panni e a considerare le cose con un po' più di serietà.

Hai pensato mai che il tuo stipendio, benché modesto, è sicuro, mentre per

l'avvocato di sicuro non c'è che la morte? Riesci ad immaginare l'incubo dell'avvocato che per un mese non vede arrivare nuove pratiche?

Hai riflettuto sul fatto che la tua pensione è quasi pari al tuo stipendio e che al termine della carriera ti viene versata una liquidazione che, aggiunta alla pensione, ti permette di pensare alla vecchiaia come ad un sereno approdo, mentre per l'avvocato, almeno per l'avvocato onesto, la vecchiaia come riposo non esiste? Hai considerato che se ti ammali tu continui a percepire lo stipendio e a progredire in carriera, anche se la tua malattia ti allontana definitivamente dall'attività (bada bene, ho detto "attività", non presenza)? Mentre l'avvocato che si ammala seriamente, quando, guarito, torna allo studio deve ricominciare da zero, anche se è anziano e lavora da trent'anni?

Hai sentito parlare delle collette che noi facciamo per i colleghi in disgrazia? Hai pensato che se vuoi far politica puoi dedicarti corpo ed anima, mentre lo stipendio corre? E che puoi anche diventare deputato facendoti un nome nell'esercizio delle tue funzioni? Hai mai pensato durante i tuoi me-

ritati due mesi di ferie, che l'avvocato non se ne può permettere nemmeno la metà e che la notte ha gli incubi, perché il lavoro, i pensieri, le decadenze lo seguono ovunque?

Lo sai che mentre tu provi solo la responsabilità morale dei tuoi errori, l'avvocato ne prova anche la responsabilità materiale?

E quando, per caso, tu arrivi tardi in ufficio, lo sai che se arriva tardi l'avvocato rischia di trovare il processo bell'e celebrato?

Hai pensato mai a tutto questo e a tante altre cose che, se vuoi, ti possiamo raccontare, tenendoti desto fino a notte fonda?

Beh, se non ci hai pensato, pensaci, amico magistrato. E abituati a guardare noi non come ad un ceto privilegiato e fortunato, ma come a gente che si arrabatta per far fronte a tanti, tanti impegni.

Vedrai che la tua invidia sparirà.

E se proprio non dovesse sparire, amico magistrato, fai una bella cosa: scavalca il banco, supera l'esame di abilitazione, abbandona la tua pensione, e vieni fra noi, a provare le delizie della "libera" professione.

Noi ti accoglieremo e ti faremo coraggio.

## PAJARDI: «IMMENSO E POCO CONTROLLATO IL POTERE DEI PUBBLICI MINISTERI»

*Pubblichiamo lo stralcio di un'intervista rilasciata al Giornale Nuovo il 21 luglio 1981 dal dott. Piero Pajardi, presidente del Tribunale di Milano.*

*A parte l'illusione che il Tribunale della Libertà potesse risolvere il problema dell'eccessivo potere concesso ai pubblici ministeri, ci sembra che le osservazioni del prof. Pajardi siano attualissime e che in ogni caso meritino un'attenta lettura.*

**— E' stato detto che i pubblici ministeri hanno un potere immenso e incontrollato. Lei cosa ne pensa?**

«E' vero che i pubblici ministeri hanno un potere immenso e poco controllato. E' una realtà sulla quale parlavo e scrivevo già vent'anni fa quando nessuno però mi stava a sentire. E' ben vero che la decisione definitiva spetta alla Magistratura giudicante, ma questo avviene quando ormai un cittadino può essere irrimediabilmente travolto e distrutto da un errore giudiziario compiuto dal magistrato inquirente. Ciò vale "mutatis mutandis"

anche per il giudice istruttore, come per il pretore. Anzi dirò subito che io ho una scientifica e personale avversione per il giudice monocratico, il quale esaspera nella sua singolarità il rischio dell'errore giudiziario. Il giudice collegiale comporta la valutazione collettiva di una situazione a riduzione di tale rischio, ed anche consente di realizzare una specie di stanza di compensazione delle diverse valutazioni soggettive culturali, se si crede, come si deve credere, in un sano pluralismo, e se si confezionano i collegi tenendo conto della necessità di questo pluralismo interno, naturalmente con calendari precostituiti (come indica il Consiglio superiore).

A parte ciò, un rimedio può essere subito individuato nel cosiddetto tribunale della libertà, un organo giudiziario iscritto nel tribunale ordinario come sua sezione speciale fra tutte le altre. Questo organo dovrebbe sedere in permanenza le 24 ore e giudicare subito sulla legittimità e sulla opportunità delle carcerazioni e delle libertà provvisorie. Ma perché si tratti di un organo non paravento dovrebbe essere costituito da tutti, assolutamente tutti i magistrati appartenenti al Tribunale, con turni rigidi automatici e precostituiti, in modo che un organo delicato siffatto non diventi monopolio di correnti di magistrati. Anche qui soccorre l'esperienza del Tribunale di

### Un gradito ritorno

*Il dott. Giorgio Brignoli ha preso possesso del suo nuovo incarico di Presidente della Seconda Sezione Civile del Tribunale.*

*Il Sindacato forense esprime la sua soddisfazione per il ritorno a Bergamo di un così valido ed esperto magistrato.*

*Al dott. Brignoli va il nostro più cordiale augurio di buon lavoro.*

Milano, che io stesso ho avviato 4 anni fa con il sistema della assegnazione automatica dei processi penali (con una riserva di deroga che mi glorio di non avere mai usato) e con calendari di collegi precostituiti. Altro rimedio non alternativo ma congiuntivo può essere quello di accentuare i poteri del procuratore capo così come del procuratore generale».

**— Si è discusso molto della possibilità di introdurre la ricusazione del pubblico ministero. Il progetto ha avuto entusiastiche reazioni da parte di alcuni e impietose bocciature da parte di altri. Lei cosa ne pensa: un imputato dovrebbe essere messo nelle condizioni di rifiutare il suo accusatore?**

«Non ho alcuna remora alla introduzione della ricusazione del pubblico ministero. L'esonero della ricusazione per il pubblico ministero è di tipica marca fascista. Soltanto un regime totalitario poteva avere e nutrire la preoccupazione che l'organo inquirente propulsivo del processo penale non subisse alcun condizionamento da parte del citta-

dino, e non vedo perché qualunque giudice dello Stato possa essere ricusato e non invece il pubblico ministero».

**— C'è chi sostiene che il Consiglio superiore della Magistratura dovrebbe poter disporre di un maggior controllo sugli uffici giudiziari...**

«Nessuna remora e nessun timore da parte mia per una accentuazione di questo controllo. Ma temo che un controllo indiscriminato su qualunque cosa finisca per essere meramente nominale e platonico. Invece, e non da oggi, anzi da sempre, invoco un maggior atteggiamento permanente di coraggio, insisto sul termine "coraggio", per la promozione di procedimenti disciplinari da parte del ministro e da parte del procuratore generale della Corte di Cassazione, nonché sulla necessità di un maggiore "impegno" da parte del Consiglio superiore della magistratura nello svolgimento e nella conclusione di procedimenti disciplinari a carico di magistrati. Tali procedimenti disciplinari non debbono limitarsi al caso sporadico e patologico

del magistrato corrotto, ma estendersi a tutti quei casi in cui i magistrati dimenticano la obiettività della loro funzione e la indipendenza della loro toga, calandosi nell'esercizio delle loro funzioni in collateralismi politici e in valutazioni partitiche della materia del processo. Purtroppo, l'esperienza dimostra che i vari Consigli superiori di fronte a siffatte situazioni hanno alzato bandiera bianca sotto l'usbergo della libertà di espressione del pensiero e anche della valutazione giuridica. E così, a forza di omettere e di lasciar passare, siamo arrivati a un punto di incandescente difficoltà di mantenere in vita una credibilità della quale i magistrati nel loro insieme non possono assolutamente fare a meno. Sono d'accordo che si tratta di casi abbastanza limitati sul piano statistico, ma sono purtroppo convinto che si tratti di casi significativi, ed è su questa materia e attraverso questa chiave che il Consiglio superiore rinnovato, deve, più che su ogni altra materia, finalmente e beneficamente incidere».

## INADEGUATO AGGIORNAMENTO DELLE NOSTRE TARIFFE PROFESSIONALI

Dal Notiziario  
del Sindacato  
di Milano

L'inadeguato aggiornamento delle tariffe professionali degli avvocati appare dall'esame che prende come base di calcolo una prestazione professionale da considerare come «prestazione-tipo», per ricercare poi come tale prestazione sia stata retribuita nel tempo e raffrontare tale retribuzione con l'andamento del costo della vita e con altra retribuzione.

Iniziamo dal 1958 e consideriamo «prestazione-tipo» una causa del Tribunale del valore, allora, di L. 1.500.000. E' causa di valore non elevato e quindi può essere considerata indicativa, presumendosi che il lavoro giudiziario riguardi — in termini quantitativi — soprattutto le questioni di interesse economico limitato. E' causa fra le più semplici,

recupero credito nei confronti di contumace. Abbiamo scelto un tale tipo di causa per avere un criterio sufficientemente sicuro nella individuazione dell'onorario applicabile fra i minimi e i massimi di tariffe successive.

Cominciamo ad aggiornare man mano il valore della causa, ossia rivalutiamo secondo gli indici Istat le L. 1.500.000 del 1958 con riferimento agli anni nei quali divennero operanti nuove tariffe e all'anno 1980.


I valori aggiornati sono i seguenti: anno 1958 Lire 1.500.000 - 1965 Lire 1.970.538 - 1969 Lire 2.136.544 - 1973 Lire 2.751.308 - 1976 Lire 4.486.578 - 1979 Lire 6.963.743 - 1980 Lire 8.440.444.

Così è possibile individuare quali scagioni tariffari

si siano man mano resi applicabili alla prestazione-tipo con quel medesimo contenuto economico reale. Possiamo quindi determinare la remunerazione del lavoro di un avvocato sotto ogni aspetto dal momento che le somme liquidate secondo tariffa dal magistrato influiscono sul compenso che l'avvocato percepisce dal suo cliente e comunque sono un indiscutibile indice di tendenza.

Omettiamo la tabella che consente il duplice confronto tra l'andamento del costo della vita e quello delle tariffe per sottoporvi la seguente tabella che confronta gli onorari in atto con il loro aggiornamento, con l'incremento del costo della vita e infine con il costo orario del manovale edile e del caposquadra.

| Anno | Onorario<br>in atto | Onorario<br>aggiornato<br>secondo il<br>costo<br>della vita | Incremento<br>onorario<br>in atto<br>% | Incremento<br>costo<br>della vita<br>% | Costo orario di operaio edile |              |             |              |
|------|---------------------|---|--|--|-------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|      |                     |   |  |  | Manovale                      | Aumento<br>% | Caposquadra | Aumento<br>% |
| 1958 | 108.000             | —   | —                                      | —                                      | 490                           | —            | 655         | —            |
| 1965 | 133.000             | 141.879   | 23,15                                  | 31,37                                  | 1.025                         | 109,18       | 1.530       | 133,59       |
| 1969 | 159.000             | 153.831   | 47,22                                  | 42,44                                  | 1.490                         | 204,08       | 2.200       | 235,88       |
| 1973 | 187.000             | 198.094   | 73,15                                  | 83,42                                  | 2.300                         | 369,39       | 3.200       | 388,55       |
| 1976 | 245.000             | 323.034   | 126,85                                 | 199,10                                 | 5.200                         | 961,22       | 6.600       | 907,63       |
| 1979 | 422.000             | 501.389   | 290,74                                 | 364,25                                 | 9.530                         | 1844,90      | 11.750      | 1693,89      |
| 1980 | 473.000             | 507.712   | 337,96                                 | 462,70                                 | 12.850                        | 2522,45      | 15.750      | 2304,58      |



Il grafico invece rende sinotticamente l'andamento delle retribuzioni di avvocati, di lavoratori edili e del costo della vita.

La tabella consente alcune considerazioni:

- 1) l'enorme differenza fra l'andamento delle retribuzioni di operai edili e la progressione degli onorari di avvocato;
- 2) le tariffe approvate nel 1965, 1969 e 1973 hanno consentito l'adeguamento degli onorari all'aumentato costo della vita, pur mantenendosi al di sotto di esso. Le tariffe approvate invece nel 1976 sono state ben lontane dal seguire l'aumento del costo della vita. Mentre quelle del 1979

hanno quasi adeguato gli onorari all'aumento del costo della vita senza però recuperare la inadeguatezza delle tariffe del 1976;

- 3) la capacità di spesa di un avvocato è stata ulteriormente ridotta per effetto dei pagamenti eseguiti e da eseguire sia alla Cassa di Previdenza che per l'assistenza sanitaria;
- 4) l'analisi della tabella e del grafico fa notare il mancato adeguamento automatico dei compensi professionali.

Infine il mancato adeguamento dei compensi professionali al costo della vita dà luogo ad una ulteriore considerazione. La liquidazione delle spese di

giudizio a carico della parte soccombente si giustifica sul piano giuridico con lo scopo di risarcire il danno patito dalla parte vincente che, in conseguenza dell'illecito consumato dalla controparte, è stata costretta ad un giudizio. Su un piano, invece, di economia nazionale, la condanna alle spese mira ad evitare che parti in malafede attendano una sentenza per adempiere ai propri obblighi non incorrendo in alcun rischio. Non siamo quindi soltanto noi avvocati ad essere danneggiati dal mancato aggiornamento delle tariffe professionali, ma anche il funzionamento della giustizia dalla poco costosa litigiosità.

# P.A.L.

di **Guido Mazzoleni**

Non si tratta del sistema di trasmissione dei TV a colori ma, molto più pomposamente, del «piccolo - archivio - legale», megalattica ed effervescente raccolta di all-interesting "limitati" all'avvocato operatore.

In sostanza quelli del Sindacato di Milano hanno deciso di raccattare massime, leggi, sentenze, scritti, annotazioni, aneddoti, mettendoli a disposizione della brama di sapere degli iscritti.

E noi chi siamo?

Con certissima pazienza abbiamo meticolosamente ricercato (leggi: telefonato ai colleghi meneghini dicendogli di inviarci il tutto) diverso materiale che depositato presso la segreteria (avv. Gabriele Terzi) è a disposizione dei curiosi.

Ecco l'elenco:

- 1) D.L. 30-12-82 n. 935 convertito con modificazioni, dalle legge 28-2-1983 n. 53 - effetti sul calcolo degli stipendi ai dipendenti.
- 2) Regime fiscale dei contributi previdenziali ed assistenziali.
- 3) Legge 9-2-1983 - mo-

dificazione alla disciplina dell'arbitrato.

- 4) D.L. 12-9-1983 n. 462 - modificazioni agli articoli 10 e 14 del D.L. 25-1-82 n. 9, convertito, con modificazioni, nella Legge 25-3-82 n. 94, in materia di sfratti, nonché disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata.
- 5) Sent. 4-11-82 III Sez. Civ. Corte di Cassazione - criteri di determinazione del reddito netto del conduttore ai fini della qualificazione del contratto come soggetto o no a proroga legale.
- 6) Sent. 30-9-1982 Sez. Unite della Corte di Cassazione - criteri di individuazione del giudice competente a decidere le controversie relative alla domanda di rilascio degli immobili locati ad uso diverso da quello di abitazione (artt. 73 e 30 L. 27-7-78 n. 392) e le controversie riguardanti la domanda di determinazione della indennità per la perdita di av-
- viamiento commerciale a causa del rilascio di detti immobili (artt. 74 e 45 legge 392/78).
- 7) Ordinanza 4-6-82 del Pretore di Milano di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale in merito all'art. 3 (e 58) legge 392/78 nella misura in cui consente al locatore il diniego di rinnovazione del contratto mediante semplice disdetta a prescindere da motivi socialmente apprezzabili.
- 8) Tabella dei coefficienti di rivalutazione dei crediti di lavoro valida dall'1-8 al 31-10-83.
- 9) relazione all'incontro-dibattito sull'equo canone, usi diversi, tenutasi a Milano l'8-3-82.
- 10) annotazioni in merito al rinnovo del contratto collettivo.

Ai colleghi dotati di buona volontà il merito e la riconoscenza per i futuri impinguenti del nostro P.A.L.

# PERMESSO AVVOCATO... E' IL COMPUTER

di Giorgio Talpo

Entrare nel sancta sanctorum di un legale, piccolo o grande che sia, fa ancor oggi, a molti, lo stesso effetto che ha fatto ad un certo signor Renzo Tramaglino il varcare la soglia dello studio dell'avvocato Azzecca-garbugli.

A differenza di allora la soggezione del primo momento è rotta, all'entrare, dal ticchettio delle macchine da scrivere, un rumore familiare, che riesce a mettere un po' più a suo agio anche il più timido fra tutti i Tramaglino.

Da allora ad oggi n'è passata di acqua sotto i ponti, e agli studi di quei giorni si sono sostituiti quelli di oggi: con le macchine da scrivere più veloci e sofisticate, le fotocopiatrici, la moquette avvolgente, la segreteria telefonica, l'interfono per non dover chiamare a voce spiegata e il ditafono per dettare in santa pace mentre la segretaria dice invariabilmente: «...no, l'avvocato non c'è...».

Questa è la storia di tutti i giorni, così come rientra nella norma intendere l'avvocato sentenziare in latino. Ma già fin d'ora anche l'avvocato si sta modernizzando, avvicinandosi ad una lingua più moderna, con termini di estrazione anglosassone, quali hardware, software, etc. Sono parole forse avveniristiche, almeno per uno studio legale, ma questa ventata di modernità sta ormai coinvolgendo anche questo dotto settore. Da oggi il computer, di piccola, media o

grande dimensione, si accinge ad aggiungere il suo bi-bip al ticchettio delle macchine da scrivere.

A che cosa può servire il computer, è presto detto, e i vantaggi che ne scaturiscono sono innegabili.

Fra decreti ministeriali, leggi, sentenze, testi unici, etc. un avvocato si trova sempre a suo agio quando tali leggi, decreti, etc. sono messi a frutto per studiare controversie, ricercare documenti, preparare le udienze, redigere atti o comparse, discutere, conciliare, etc. Diventa gravoso invece esaminare i testi di legge per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità che gli spettano (come avvocato o come procuratore?) per una prestazione giudiziale (in materia civile o penale?) oppure stragiudiziale.

E ancora più gravoso e oneroso è definire e tener conto delle spese che si sostengono di volta in volta per questa o per quell'altra controversia, per la registrazione degli atti, per le fotocopie, per la carta bollata e così dicendo, distinguendo al tempo stesso le spese documentabili e quindi detraibili, da quelle non documentabili e di conseguenza non detraibili ai fini fiscali. (In calce ad ogni parcella bisognerebbe aggiungere la voce: n. X ore per parcellazione, a L. Y per ora = L. Z! come ogni buon idraulico che si rispetti!).

E' questo il primo valido aiuto che ci può venire da

un computer, anche piccolo!

Ma non basta, ché altrimenti non ne varrebbe la spesa.

A rendere ancora più utile e funzionale il computer è la sua disponibilità a ricercare una pratica, sia chiamandola con il suo nome, che, se ce lo ricordiamo, con il suo numero di protocollo. E il succo della pratica è lì, sul video, con tutti gli strumenti necessari sotto gli occhi, anche quando il cliente ci telefona per sapere a che punto siamo.

Da ultimo, ma non è detto che sia già il momento del gran finale, va sottolineato che un avvocato è un giurista, un filosofo, un letterato, e come tale ben poco capisce quando gli si parla di numeri, di contabilità o di cose fiscali, anche quando queste riguardano il suo studio.

E' più facile affidarsi ad un commercialista, ad un ragioniere o ad un fiscalista che di queste cose ne sa e ne mastica tutti i giorni.

Ma il computer può, o meglio deve, e guai se non fosse così, tenere aggiornata giorno per giorno la contabilità dell'intero studio, registrandone le spese, le entrate e le uscite diverse, le fatture e le parcelle, calcolare l'IVA stampandola sul libro bollato, emettere bilanci di verifica a scadenze prestabilite, controllando in tale modo l'andamento finanziario dello studio.

E da ultimo un cenno lo merita anche l'Word Processing. Basta pensare a

quante volte una segretaria è costretta a scrivere a macchina una stessa lettera per correggerla, riimpaginarla, spostare pensieri, rifare dei periodi e così via, o ancora quante volte si fanno lettere o pratiche o atti che hanno le medesime caratteristiche e basterebbe solamente modificare nomi e indirizzi, mantenendo inalterato il testo fondamentale già predisposto.

E' anche in questa fase che il computer viene in aiuto, impaginando l'intera pratica, ricopiando frasi o parole, correggendo una riga, numerando i fogli, stilando indici per le pratiche più grosse; e tutto questo in tempi incredibilmente brevi, senza errori e senza cancellature.

Qualcuno a questo punto si chiederà: «Ma allora che cosa resta da fare alla mia segretaria?».

La risposta viene da sola: «avrà più tempo per tenere curato l'ufficio, senza tutte quelle antiestetische cartacce in giro, per essere meno rapida e meccanica nel rispondere al telefono, per intrattenere i clienti che attendono nel salotto e... naturalmente per far funzionare il computer...!».

**Prof. G. Talpo**

Questo articolo è stato tratto da uno studio effettuato dal Prof. Giorgio Talpo della CONSULTAGENT Srl - Viale B. D'Este, 45 - Milano, per la meccanizzazione di studi legali, di commercialisti, e di notai.

## NON OLET

di **Eugenio  
Ginouliac**

Un tale che conosco  
dal Fisco stangato,  
sciogliendo la lingua  
mi disse col fiato...  
che gli era restato:

«Prendendo un assegno  
fai poi la fattura?  
faresti ben meglio,  
sorbita tal cura  
saltar dalle mura;

giacché fu trafitto  
da abbietto sicario  
il quondam chiamato  
segreto bancario,  
mandante l'Erario,

ritorna sereno,  
ma in fretta, al baratto:  
del Fisco si sfugge,  
così detto-fatto,  
lo sconcio ricatto.

Oppure ricorda,  
pretendi il contante,  
non farti far fesso;  
pretendi il contante  
ancor che fruscante.

Con quello in saccoccia  
e senza paura,  
si passa di mano  
la gran fregatura,  
con disinvoltura.

Te, semplice e antica  
ma ciò non pertanto  
geniale invenzione  
dei Punici vanto,  
Te lodo, Te canto!

Del conto corrente  
tu primula rossa  
tu guida prudente  
la nostra riscossa,  
...e fagli la mossa.

Le fiamme già gialle  
son verdi di bile:  
lo cercano invano  
con fare febbrile,  
e perdon lo stile.

Con un materasso  
per conto bancario  
di fare il gradasso  
la smette l'Erario,  
e s'archi il lunario.

E quanto al Togato,  
con quattro parole  
gli toglie la pista;  
che annusi se vuole:  
non olet, non ole».

(Per quel che precede  
se correo divento,  
— secondo la moda —,  
per tutto commento  
ex lege mi pento).

## SANT'IVO

di PIERALBERTO BIRESSI

Un anno, d'estate, sono a Orléans dai miei parenti. Visito i famosi castelli della Loira. Poi ho ancora qualche giorno di tempo. Perché non fare anche un giro in Bretagna? Parto. Rennes, Lorient, Concarneau, Quimper (dove a un festival folcloristico trovo anche un gruppo bergamasco), la Pointe du Raz, Brest. Tutto è bellissimo. Mare, scogliere, castelli, città linde, maree, porti, battelli. I colori sono esaltanti. Sidro, carciofi, coquillages. I vini e i piatti non sono proprio quelli di Foresto Sparso — direbbe il povero Gian Maria Galmozzi — ma non sono male.

L'ultimo giorno sono diretto a Saint Malo, dove la Bretagna finisce.

Mi fermo a Tréguier. Lascio l'auto nella grande piazza in discesa ed entro nella cattedrale di Saint Tugdual, definita dai

testi la più bella chiesa gotica fiammeggiante della Bretagna (cosa vorrà mai dire fiammeggiante?). E' qui che mi trovo all'improvviso di fronte alla tomba di S. Ivo, il patrono degli avvocati. Non ci crederete, mi commuovo. Sapevo che il nostro Santo era S. Ivo. Mio nonno mi aveva detto che sulla sua tomba (che io non sapevo dove fosse) stava scritto «Advocatus sed non latro, res miranda populis». Non è vero. Sulla tomba, che sorge quasi in mezzo alla chiesa, c'è scritto soltanto «S. Ivo». La tomba però è moderna, è stata rifatta. La rivoluzione francese l'aveva distrutta completamente. Chissà se il nostro patrono è anche sepolto lì. Non importa.

Trovo da qualche parte, nella chiesa, la storia del Santo. Era un possidente della zona, avvocato, che

esercitava gratuitamente la professione per i poveri. Si era nel 1200. Divenne poi vescovo della città. Prego («S. Ivo, lavoravi per i poveri, ed eri abbiente: fa che anch'io diventi abbiente, non importa se lavorando per i poveri o per i ricchi»). Preghiera un po' blasfema, me ne rendo conto. Ma che cosa vuoi chiedere al nostro patrono?

Esco sulla grande piazza. La mia vettura, debole di freni, è scivolata sino in fondo, contro una siepe. Forse S. Ivo mi ha voluto punire, ma bonariamente, per la mia preghiera. Riprendo la corsa attraverso la Bretagna inondata di sole.

Io a Tréguier, amici, ci ritornerei. Anche per ripetere l'invocazione a S. Ivo, che finora non mi ha esaudito. Ma, si sa, coi Santi bisogna insistere.

## UN'INTERESSANTE SENTENZA

di Pier Enzo Baruffi

La Suprema Corte di Cassazione, Sezione 1<sup>a</sup> Civile, in data 12 maggio 1981 ha pronunciato un'importante sentenza (n. 3127) sul divieto di vendita al minuto da parte del grossista.

La sentenza, pubblicata su «Il Foro Italiano» (1981, pag. 1892 e segg., con nota ricca di richiami e di precedenti di R. Pardolesi), è stata emessa su ricorso della ditta Centro Italiano Distribuzione s.r.l., contro la sentenza del Pretore di Bologna del 9 maggio 1978 ed ha respinto il ricorso confermando la sentenza impugnata.

Questo il fatto: con verbale del 14 gennaio 1976 i Vigili Urbani di Ozzano dell'Emilia accertavano a carico del Centro Italiano Distribuzione ed in particolare in un magazzino dallo stesso attrezzato per la vendita all'ingrosso, un'infrazione all'art. 24 L. 11 giugno 1971 n. 426 (Disciplina del Commercio) perché in tale negozio erano state vendute al minuto le seguenti merci:

- a) 50 saponette e 2 fustini di ammorbidente, per lavatrice, da 5 litri ciascuno, ad un titolare di un negozio di macelleria in Bologna che dichiarava di averli acquistati per uso familiare;
- b) un barattolo di talco da g. 500 «Baby Jonshon», 6 flaconi di deodorante personale Brut, un asciugacapelli Philips, un pacco di pannolini svedesi, oltre a generi alimentari diversi, a tre persone incaricate da una Coop. di muratori.

In seguito a ciò l'U.P.I.C.A. infliggeva una sanzione amministrativa di L. 100.000 per l'infrazione di cui all'art. 24 (Vendita al minuto

senza autorizzazione, essendo la società provvista della sola autorizzazione alla vendita all'ingrosso).

La s.r.l. Centro Italiano Distribuzione proponeva ricorso avanti il Pretore di Bologna, che lo respingeva, e ricorreva nuovamente alla Corte di Cassazione contro la sentenza del Pretore.

La sentenza citata, respingendo il ricorso e confermando perciò la sentenza del Pretore di Bologna ha stabilito alcuni principi fondamentali in materia di vendita da parte del grossista e precisamente:

1) l'esercente la vendita all'ingrosso ha l'obbligo di accertare che gli acquirenti che accedono al proprio esercizio rivestano le qualità indicate nell'art. 1 n. 1 L. 426/71 (e cioè siano commercianti, grossisti, dettaglianti o utilizzatori professionali od altri utilizzatori in grande);

2) egli inoltre deve accertare che le merci acquistate siano «... in rapporto di omogeneità e di correlazione...» con l'attività esercitata dagli acquirenti, quali commercianti ed utilizzatori professionali od in grande.

Qualora non sussistano entrambi questi requisiti nell'acquirente (e cioè la qualità dell'acquirente e la corrispondenza dei prodotti acquistati con quelli normalmente trattati od utilizzati da quest'ultimo) il grossista non può effettuare atti di vendita.

Non solo, ma la sentenza precisa che per la sussistenza della violazione dell'articolo 1 ultimo comma della Legge (divieto di vendita congiunta all'ingrosso ed al minuto nello stesso punto di vendita) non è necessa-

rio che le operazioni di vendita al minuto rivestano carattere permanente e continuativo, ma sono sufficienti anche operazioni di vendita a carattere **sporadico ed occasionale** ed anche mediante l'utilizzazione delle stesse strutture predisposte per la vendita all'ingrosso.

Questo il contenuto, nei punti essenziali e che qui più interessano, della sentenza.

Ma la sua importanza, come esattamente è evidenziato nel commento, consiste anche nel carattere innovativo rispetto ad altre precedenti decisioni giurisprudenziali, anche della Cassazione, per cui si può dire che la sentenza citata rappresenta una chiara inversione di tendenza.

Infatti mentre altre sentenze erano state «...larghe di manica...» nel richiedere che gli atti di vendita al minuto da parte del grossista avessero un carattere non occasionale, oppure nel ritenere che una parte delle merci acquistate da soggetti abilitati potesse non essere in relazione con la loro attività e perciò dirottata al consumo privato, la sentenza n. 3127, sancisce in modo categorico che nessun atto di vendita da parte del grossista può essere compiuto validamente, e cioè senza violazione degli artt. 1 e 24 L. 426/71, senza la sussistenza di tutti i requisiti sopra citati.

A differenza di altri riteniamo che questa sentenza rappresenti un punto fermo nella definizione della differenza tra vendita all'ingrosso ed al minuto, voluta e prevista dalla legge, e costituisca finalmente un argine al dilagare delle vendite abusive da parte dei grossisti.

*La classe Forense Bergamasca è stata colpita nello scorso mese di luglio dalla scomparsa, a pochi giorni di distanza fra loro, di tre colleghi: gli avvocati Camillo Graff, Enrico Mastropietro ed Arturo Corbisiero. Tutti valorosi e capaci, sono stati ufficialmente commemorati in pubblica udienza il 29 settembre u.s.*

*Particolarmente dolorosa è stata tuttavia per gli iscritti al Sindacato la perdita del Collega Enrico Mastropietro, eletto recentemente Presidente del Comitato Speciale del Sindacato Provinciale Forense.*

*La figura dell'avv. Enrico Mastropietro è talmente conosciuta che non occorrono molte parole per ricordarla: di lui tutti i colleghi hanno potuto apprezzare oltre che il raro intuito giuridico, che ne faceva uno degli avvocati più capaci ed attenti, anche e soprattutto la cordialità umana, il carattere franco ed aperto, la disponibilità ed il senso di colleganza.*

*Al Sindacato Forense l'avv. Mastropietro ha dato l'apporto della conoscenza dei problemi della classe forense, della sua esperienza e capacità, maturate anche nel suo impegno politico e sociale.*

*A tutti i suoi familiari ed in particolare ai nipoti Enrico Mastropietro J. e Monica Magrini, nostri colleghi, vanno i sensi del nostro sentito cordoglio.*

## **DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE S.p.A.**

**Alessio Ghilardi - Agente per Bergamo**

24100 BERGAMO - VIA CUCCHI, 9 - TEL. (035) 220.583

---

# **Recentissime Pubblicazioni**

## **CODICE DELLA STRADA**

*Il sistema sanzionatorio delle norme del codice stradale, già modificato dalla legge 3 maggio 1967, n. 317, ha subito nuove modifiche a seguito della legge 24 novembre 1981, n. 689, che ha sostituito la legge precedente introducendo ulteriori depenalizzazioni.*

*Questa sesta edizione dell'opera si presenta aggiornatissima e rinnovata mediante l'eliminazione di tutta la giurisprudenza non conforme alle recenti disposizioni oppure superflua, con l'inserimento in ogni titolo giurisprudenziale del comma cui far riferimento, e con la suddivisione delle leggi speciali in quattro parti organiche, contenenti rispettivamente la legge di depenalizzazione e leggi inerenti, i trasporti di cose, i trasporti di persone e l'assicurazione obbligatoria.*

*Per una più agevole e pratica consultazione, le tabelle delle sanzioni e delle somme dovute per l'oblazione sono tutte collocate in un'apposita appendice.*

## **DISCIPLINA DELL'ADOZIONE**

Nella letteratura, anche giuridica, dedicata ai minori ed ai loro problemi, una costante, quasi ineliminabile, è il ricorso a lunghe ed interminabili disquisizioni, ora dotte, ora patetiche, ora politicamente infuocate, ora ricche di buoni propositi, sui problemi generali della gioventù.

Tale stile letterario, indubbiamente efficace e idoneo a stimolare, nel lettore, a seconda dei casi, commozione o sdegno, raramente aiuta il pratico a risolvere il "caso" che ha di fronte, al fine di predisporre un ricorso o di stendere una sentenza.

Per questo motivo il volume, apparso in questi giorni nella collana «Leggi commentate», dell'editore Giuffrè di Milano, di *Alfio e Mario Finocchiaro*, *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, si contrappone, nettamente, ad altri volumi, già in circolazione, ed a quelli che, certamente, appariranno sull'argomento, ricolmi di poesia e pathos.

Senza nulla concedere all'inutile sentimentalismo e senza alcuna pretesa di mutare le sorti dell'umanità, il volume, di circa 700 pagine, e che costituisce il naturale completamento dell'opera degli stessi Autori sulla Riforma del diritto di famiglia, apparsa nella medesima collana tra il 1975 e il 1979, esamina, articolo per articolo, tutte le disposizioni contenute nella legge 4 maggio 1983 n. 184.